

SUSSIDI
PASTORALI

1



ARCIDIOCESI DI SIRACUSA
Cancelleria - Ufficio Matrimoni



VADEMECUM
PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PRATICA MATRIMONIALE



2023



PRESENTAZIONE

Con viva soddisfazione consegniamo oggi a tutti i presbiteri, ed in particolare ai parroci, questo *Vademecum* frutto del lavoro dell'Ufficio di Cancelleria della nostra Arcidiocesi. Il presente sussidio pastorale intende essere un pratico strumento ed un importante ausilio per coloro che, in parrocchia, curano il delicato e prezioso svolgimento della pratica matrimoniale alla luce della normativa vigente del *Codice di Diritto Canonico* (cann. 1055-1165) e del *Decreto Generale sul Matrimonio Canonico* della Conferenza Episcopale Italiana del 1990.

Sappiamo bene come la *preparazione immediata* alla celebrazione del sacramento del matrimonio non va limitato ad un appuntamento formale di presentazione reciproca e al disbrigo di adempimenti burocratici, va vissuto invece come un tempo di incontro e di conoscenza personalizzato della coppia che intende celebrare il loro matrimonio. Sarà, pertanto, determinante lo stile di relazione e accoglienza attuato dal Parroco al fine di favorire una più accurata e attenta istruttoria matrimoniale a partire dal c.d. *esame dei fidanzati*.

Tale sussidio illustra le varie fasi dell'istruttoria matrimoniale dai documenti necessari per la celebrazione di un matrimonio concordatario all'esame dei nubendi, dalla cura delle pubblicazioni alla celebrazione del matrimonio e la trascrizione agli effetti civili, dalla domanda da presentare all'Ordinario del luogo per casi particolari ai casi riguardanti il luogo della celebrazione. In particolar modo, alla luce dell'esperienza registrata in questi anni dall'Ufficio di Cancelleria, si è pensato di illustrare 8 fattispecie matrimoniali più comuni nel nostro territorio diocesano che, a motivo della loro complessità e delicatezza, necessitano, da una parte, di particolare attenzione nella fase istruttoria e, dall'altra, richiedono l'intervento dell'Ordinario del luogo.



L'intento di questo *Vademecum* vuole essere duplice. Da un lato, quello di fornire un aiuto il più possibile chiaro, a coloro che sono chiamati, peraltro sempre più frequentemente, a trattare e risolvere con sapienza casi matrimoniali complessi. Dall'altro, quello di favorire una certa uniformità della prassi delle parrocchie che si trovano all'interno del nostro territorio diocesano.

D'altro canto, è pur vero che aiutare sapientemente i nubendi a espletare con senso di disponibilità e responsabilità i diversi adempimenti anche di carattere amministrativo, permette loro di superare una certa forma di "privatizzazione" del sacramento del matrimonio, collocandolo invece in una genuina e corretta dimensione ecclesiale. Il processo sinodale che stiamo vivendo, come Chiesa particolare e universale, ci invita a prendere consapevolezza che nella Chiesa non si può fare quello che si vuole, ma ci si deve muovere d'intesa con l'insieme, camminando insieme ed agendo in comunione. Non sarà, ovviamente, questo *Vademecum* la panacea di tutti i problemi e di tutte le difficoltà riguardanti i singoli casi che si possono presentare nel corso dell'istruttoria matrimoniale. Si tratta solo di un aiuto, di un semplice strumento. Più importante sarà la sapiente dirigenza dei parroci. Il tutto accompagnato da buon senso pastorale e da corresponsabilità ecclesiale.

don Andrea Zappulla
Cancelliere Arcivescovile



LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE



La pratica matrimoniale consiste nella raccolta dei documenti e delle informazioni necessari perché il matrimonio concordatario possa essere celebrato validamente e, successivamente, registrato negli appositi registri religiosi e civili. Essa **va iniziata non prima di sei mesi dalla data del matrimonio**, perché la validità massima di alcuni documenti è appunto di sei mesi, **ma è bene iniziarla almeno tre mesi prima della data del matrimonio**, per i motivi esposti in seguito.

L'**istruttoria matrimoniale** viene affidata di norma al Parroco ove l'uno o l'altro dei nubendi ha il domicilio, il quasi domicilio o la dimora mensile¹.

NOTA BENE: In presenza di una seria motivazione pastorale può essere il Parroco di una terza parrocchia ad istruire la pratica matrimoniale e la celebrazione delle nozze nella stessa parrocchia (**le due condizioni sono inseparabili**), purché abbia la Licenza scritta (**Mod. XIII**) rilasciata da uno dei due Parroci competenti **previa autorizzazione dell'Ordinario diocesano**.

¹ La **dimora** indica **un'abitazione transitoria**. Si riferisce al luogo dove si soggiorna temporaneamente **per ragioni varie**: di lavoro, di studio, di villeggiatura, di cure sanitarie, ecc. (cfr. art. 139, 6° comma, del Codice di Procedura Civile). Secondo il can 102 – § 1. C.J.C. il **domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi**. § 2. Il **quasi-domicilio** si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.



Essa comprende:

1. la verifica dei documenti;
2. l'esame dei nubendi;
3. la cura delle pubblicazioni;
4. la celebrazione del matrimonio e la trascrizione agli affetti civili;
5. l'eventuale domanda all'Ordinario del luogo per casi particolari;
6. casi riguardanti il luogo della celebrazione.



1. DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

a. Religiosi: **Certificato di Battesimo uso matrimonio;**
Prova testimoniale di stato libero (se occorre);
Attestazione della frequenza di un corso di preparazione al matrimonio.

b. Civili: **Contestuale** (cittadinanza, residenza e stato libero) **da richiedere sempre e in tutti i casi;**
Certificato di eseguite Pubblicazioni Civili.



I documenti religiosi:

- Il **Certificato di Battesimo uso matrimonio** non deve superare i sei mesi dall'emissione².

Nel compilare l'atto il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (**adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazioni di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze**) trasmettendo il documento **in busta chiusa** al Parroco che istruisce la pratica. Le annotazioni riguardanti l'**adozione** verranno trasmesse in busta chiusa direttamente al Parroco che conduce l'istruttoria. Il D.G. sottolinea la doverosità del segreto circa i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali dei figli adottivi (cfr. n. 7).

Se per vari motivi non è possibile reperire la certificazione di Battesimo, è necessaria la "*Ricostruzione del Battesimo*" che si effettua esclusivamente presso la Cancelleria arcivescovile.

Il **Certificato di Cresima**³ è richiesto quando l'annotazione della cresima non è stata riportata sul certificato di Battesimo. Occorre ricevere il Sacramento della Cresima prima del matrimonio «se è possibile farlo senza grave incomodo» (cfr. can. 1065 C.J.C.). **Non si deve conferire la Cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono una situazione coniugale irregolare** (conviventi o sposati civilmente; cfr. art. 8 D.G.).

- La **Prova testimoniale di stato libero** (se occorre)

Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la **Prova testimoniale di stato libero** (Mod. V) dei nubendi che dopo il sedicesimo anno di età hanno dimorato in una Diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio (cfr. art. 9 D.G.). Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda n. 1 della **Posizione matrimoniale** (Mod. I) valgono come giuramento suppletorio.

Per lo stato libero degli **stranieri** fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di Battesimo e lo stato giuridico espresso nel *Nulla Osta consolare*.

Per lo stato libero dei **non battezzati** il Parroco deve chiedere alla parte non cattolica una *dichiarazione scritta* rilasciata da testimoni idonei che attestino che essa non ha contratto mai alcun matrimonio (cfr. art. 49 D.G.).

- **Attestazione della frequenza di un corso di preparazione al matrimonio.**

Prima della celebrazione del matrimonio i fidanzati sono tenuti a prendere parte ad uno specifico corso di preparazione che può essere frequentato in qualunque parrocchia. Al termine del corso va richiesto al Parroco l'attestato di frequenza.

² La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di Battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.

³ Il Certificato di Cresima non ha scadenza.



I documenti civili:

- Il **Certificato Contestuale** è un documento cumulativo da richiedere (in carta semplice⁴) presso lo sportello demografico del proprio Municipio o scaricabile dal portale dell'*Anagrafica nazionale della popolazione residente* (ANPR) che contiene: **Residenza; Cittadinanza e Stato libero.**

- Il **Certificato di eseguite Pubblicazioni Civili** per un matrimonio concordatario.

Si ottiene dal Comune di residenza di uno dei nubendi, su richiesta fatta dagli stessi e accompagnata contestualmente da analoga **richiesta firmata dal Parroco (Mod. X), in fase di istruttoria matrimoniale. Il modello X non può essere modificato graficamente.**

Nel caso in cui **la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico**, il Parroco del domicilio canonico, se necessario, chieda la collaborazione del Parroco del luogo della residenza civile ai fini della suddetta richiesta di pubblicazioni, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.

Raccolti tali documenti il Parroco fissa con i nubendi un appuntamento per il "giuramento" in chiesa.

2. L'ESAME DEI NUBENDI

Dopo il corso prematrimoniale (da farsi, di norma, prima della richiesta delle pubblicazioni civili), possibilmente, e con i documenti civili e religiosi i nubendi si presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per l'istruzione della pratica matrimoniale (**di norma al Parroco della parrocchia ove l'uno o l'altro dei nubendi ha il domicilio, il quasi domicilio o la dimora mensile**). Sia il sacerdote e non un laico la persona che riceve i nubendi. L'accoglienza sia calorosa e non burocratica, così da poter diventare offerta di catechesi.

Quando il Parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro Parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato

⁴ «Questo certificato dovrebbe essere rilasciato in carta libera, cioè esente da bollo; se l'Ufficio comunale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato, per ora si ottemperi alla richiesta», *Nota della Presidenza della CEI*, 15 maggio 1999.

dalla Curia diocesana se il Parroco appartiene a un'altra diocesi (cfr. can. 1070).

Usando la **Posizione matrimoniale (Mod. I)** il sacerdote **interrogherà separatamente** i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo di giuramento, e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di ufficio.

Domande nn. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere anche come giuramento suppletorio.

Domanda n. 3 riguarda l'accettazione del matrimonio come sacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei nubendi, avverta la Cancelleria.

Domande nn. 4, 5, 6 e 7 le proprietà fondamentali del matrimonio: unità, fedeltà, indissolubilità, procreazione responsabile.

Domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie ereditarie) che potrà turbare la vita coniugale può diventare causa di nullità.

La **pagina 4 del Modello I** serve per verificare i casi di impedimento: consanguineità (can. 1091); minore età (can. 1083); disparità di culto (can. 1086); ordine sacro (can. 1087); rapimento (can. 1089); o divieti: di Matrimonio misto (cann. 1124, 1125); per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071, §1, nn. 4-5); di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, §1 n. 7)

Le risposte non si riducano al «sì» e al «no», ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi; siano scritte a macchina o con grafia leggibile.

3. LA CURA DELLE PUBBLICAZIONI

Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in municipio i nubendi con la richiesta (**Mod. X**) da farsi alla Casa comunale per le pubblicazioni civili⁵. In via ordinaria il Parroco **NON richieda la pubblicazione all'Ufficiale di Stato civile se prima non ha istruito la pratica matrimoniale.**

⁵ I nubendi si presenteranno nel Municipio di residenza. **Per otto giorni** saranno affisse le pubblicazioni. Dopo la scadenza delle pubblicazioni, i nubendi ritireranno in Municipio il Certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo consegneranno in Parrocchia.

Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (**Mod. VII**) ed invierà richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella parrocchia dell'altra parte (**Modd. VIII e IX**).

Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, **il Parroco invierà in busta chiusa in Cancelleria**, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo «Stato dei documenti» (**Mod. XIV**) debitamente compilato, con l'eventuale Licenza di celebrazione di matrimonio ad altro Parroco, per farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida del Cancelliere. Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio può essere celebrato in altra parrocchia, in questo caso, il Parroco che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, dia Licenza ad altro Parroco trasmettendo soltanto lo «stato dei documenti» (**Mod. XIV**) e il «nulla osta» rilasciato dal Comune. Se destinato a una parrocchia di altra diocesi lo «stato dei documenti» (**Mod. XIV**) dovrà essere vidimato dalla Cancelleria della Curia di appartenenza della parrocchia.

4. LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E LA TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI

La celebrazione delle nozze sia compiuta nella chiesa parrocchiale in conformità a quanto disposto nel can. 1118 (cfr. can. 1228).

La lettura degli articoli del Codice civile è obbligatoria e deve essere fatta, prima della conclusione del rito liturgico, dal ministro di culto davanti al quale il matrimonio è stato celebrato.

I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della **separazione dei beni** dovranno manifestare la loro intenzione e la firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche la scelta della separazione dei beni.

Spetta al **ministro celebrante** delle nozze controfirmare l'atto di matrimonio (**Mod. XV**) in doppio originale. Mentre tocca sempre al **Parroco** trasmetterlo al Comune del luogo di celebrazione del matrimonio. Questa



trasmissione deve essere fatta **non oltre i cinque giorni** e deve essere accompagnata dalla richiesta sottoscritta del Parroco (**Mod. XVI**). L'impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostante il **Mod. XVI** come ricevuta, che verrà inserita nello stato dei documenti unitamente alla notifica dell'avvenuta trascrizione inviata dal Comune.

L'inadempienza derivante dalla mancanza trascrizione del matrimonio entro i termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume la totale responsabilità il Parroco competente.

Il D.G. richiama la norma che obbliga il Parroco a chiedere **l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo in tutti i casi in cui il matrimonio non può essere immediatamente trascritto al civile** (cfr. can. 1071 § 1, 2°).

È dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di Battesimo degli sposi l'avvenuto matrimonio per farlo annotare nei registri, utilizzando il **Mod XVII**.

5. DOMANDA ALL'ORDINARIO DEL LUOGO PER CASI PARTICOLARI

Prima di procedere all'istruttoria matrimoniale il Parroco presenti richiesta all'Arcivescovo della relativa Licenza o Dispensa da impedimenti nei seguenti casi:

- Matrimonio canonico dopo il civile;
- Matrimonio di divorziati da matrimonio civile;
- Matrimonio misto tra battezzato cattolico e battezzato non cattolico (ortodosso o di altre confessioni cristiane);
- Matrimonio per disparità di culto (tra un battezzato cattolico e un NON battezzato);
- Matrimonio tra una persona cattolica e una persona che ha abbandonato la Chiesa cattolica con atto formale;

- Matrimonio solo canonico dei vedovi;
 - Matrimonio concordatario di persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o la dispensa super rato e non consumato;
 - Matrimonio con dispensa dalle pubblicazioni canoniche;
- e **solamente dopo aver ottenuto la relativa Licenza, da annettere alla pratica matrimoniale, potrà procedere all'istruttoria.**

Matrimonio canonico dopo il civile

Coloro che hanno già contratto tra loro il matrimonio civile, possono successivamente celebrare anche il matrimonio canonico.

A tal fine il Parroco:

- Presenterà la **domanda n. 7** del formulario CEI per ottenere la Licenza alla celebrazione del matrimonio solo canonico **allegando copia del certificato del matrimonio civile, unitamente a quella dei nubendi** nella quale essi espongono le circostanze che hanno determinato la precedente scelta di matrimonio civile, e i motivi che ora li spingono a chiedere il matrimonio sacramento.
- Coinvolgerà gli sposi **nell'itinerario di preparazione al matrimonio** (corso prematrimoniale) e se fosse necessario programmerà alcuni incontri specifici con loro.
- La Licenza ottenuta verrà annessa alla regolare pratica prematrimoniale insieme al certificato del matrimonio civile.
- Durante la celebrazione delle nozze non si leggeranno gli articoli del Codice Civile né si trasmetterà poi l'atto di matrimonio al Comune, ma si compilerà il solo atto a registro parrocchiale dei matrimoni.

Matrimonio di divorziati da matrimonio civile

Coloro che hanno celebrato il **solo** matrimonio civile ed hanno ottenuto lo scioglimento del vincolo (**divorzio**) possono contrarre un matrimonio concordatario con altra persona.

A tal fine il Parroco:

- Presenterà la **domanda n. 8** del formulario CEI **allegando copia del contestuale e della sentenza di divorzio, unitamente a quella dei nubendi** dove spiegheranno i motivi della loro prima scelta.
- È importante aiutare la persona divorziata, che domanda di sposarsi in Chiesa, ad intendere il nuovo matrimonio come una scelta definitiva e irreversibile e verificare l'impegno all'osservanza degli eventuali doveri derivanti dal precedente matrimonio civile (verso l'altra parte e verso eventuali figli), indicati nella sentenza di divorzio.
- La Licenza ottenuta verrà annessa alla regolare pratica prematrimoniale insieme al contestuale e la sentenza di divorzio.

Matrimonio misto tra battezzato cattolico e battezzato non cattolico (ortodosso o di altre confessioni cristiane)

Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e tra battezzati⁶ di altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125).

A tal fine il Parroco:

- Presenterà la **domanda n. 12** del formulario CEI allegando **la dichiarazione della parte cattolica (Mod. XI)** dove si attesta che essa è pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno **deve essere informata la parte non cattolica** (cfr. can. 1125).

⁶ Sono validi i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Metodisti, Valdesi, Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome della SS. Trinità (cfr. *Ad Te*, 13 a); non sono validi i battesimi dei testimoni di Geova e dei Mormoni.

- In ordine alla documentazione, si richiada alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto e alla parte acattolica l'**attestato di Battesimo**; per lo stato libero, è necessario richiedere, oltre alla documentazione civile, una dichiarazione scritta della parte non cattolica, che attesti che non ha contratto alcun matrimonio; di norma tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte di almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica (Mod. V).
- Il matrimonio misto o interconfessionale sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la "forma canonica" fuori dalla Messa come indicato dal Rituale.

Matrimonio per disparità di culto (tra un battezzato cattolico e un NON battezzato)

Nel matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata è utile distinguere:

- Il matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata appartenente a una religione non cristiana (matrimonio detto anche "interreligioso");
- Il matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata non appartenente ad alcuna religione.

A tal fine il Parroco:

- Presenterà la **domanda n. 13** del formulario CEI per ottenere **la dispensa dell'Ordinario** allegando **la dichiarazione della parte cattolica (Mod. XI)** dove si attesta che essa è pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno **deve essere informata la parte non cattolica** (cfr. can. 1125).
- In ordine alla documentazione, si richiada alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto. Alla parte non battezzata per lo stato libero, è

necessario richiedere, oltre alla documentazione civile, una dichiarazione scritta della parte non cattolica, che attesti che non ha contratto alcun matrimonio; di norma tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte di almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica (Mod. V).

- Il matrimonio sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la "forma canonica" fuori dalla Messa come indicato dal Rituale.

Matrimonio tra una persona cattolica e una persona che ha abbandonato la Chiesa cattolica con atto formale

L'abbandono dalla Chiesa cattolica mediante atto formale ha i seguenti elementi:

- **atto di volontà** di non appartenere più alla Chiesa cattolica;
- **formalità del predetto atto**, consistente nel compiere l'atto stesso o in iscritto o alla presenza di due testimoni. Il predetto atto non significa necessariamente abbandono della fede cristiana né significa necessariamente ostilità nei confronti della Chiesa cattolica.

L'abbandono della Chiesa cattolica mediante atto formale ha come conseguenza che **il matrimonio di una persona che ha compiuto tale atto è da considerarsi alla stregua di un matrimonio "misto" o "interconfessionale"**.

Per tale motivo rimandiamo a quanto specificato al caso: **Matrimonio misto tra battezzato cattolico e battezzato non cattolico (ortodosso o di altre confessioni cristiane)**

Matrimonio solo canonico dei vedovi

«L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose» (art. 40 D.G.). L'interpretazione dei predetti motivi è solitamente la seguente: l'età minima indicativa è di 50 anni; la situazione di vero bisogno è la difficoltà o l'impossibilità di vivere in modo decoroso senza la pensione di reversibilità o altri cespiti facenti capo al coniuge defunto.

A tal fine il Parroco:

- Presenterà la **domanda n. 4** del formulario CEI **allegando il contestuale e l'atto di morte in carta semplice del defunto coniuge**. Nella domanda descriva: l'età dei richiedenti; le condizioni di vita e familiari e la condizione patrimoniale-economica.

* Per celebrare, invece, **un ulteriore matrimonio concordatario** i vedovi devono esibire un semplice atto di morte del coniuge defunto e i certificati di Battesimo uso matrimonio. Per il resto la pratica è regolare. È da notare che la donna, divenuta vedova, è soggetta secondo la legge civile al lutto vedovile, per cui non potrà contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dalla morte del coniuge (art. 89 C.C.). Un'eventuale gravidanza, infatti, potrebbe attribuirsi al defunto marito.

Matrimonio concordatario di persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o la dispensa super rato e non consumato

- Coloro che hanno ottenuto la **dichiarazione di nullità** del precedente matrimonio, per contrarre un nuovo matrimonio dovranno esibire, oltre alla sentenza di nullità il relativo decreto/notifica di esecutività della sentenza⁷ e il documento che attesta la rimozione dell'eventuale divieto.

È perciò importante che i parroci leggano bene:

- Il dispositivo della sentenza della dichiarazione di nullità;
- Le notifiche/decreti inviati alle persone successivamente alla pubblicazione della stessa.

Tale controllo serve infatti per verificare:

- **L'effettiva esecutività** della sentenza affermativa;
- **L'esistenza o meno di divieti a passare a nuove nozze**, ed

⁷ Non è sufficiente infatti che sia stata emessa dal Tribunale la sentenza affermativa di nullità per potersi risposare: occorre attendere che decorsi i termini per poter appellare (15 giorni) il Tribunale possa emettere Decreto che rende tale sentenza di nullità **esecutiva**, permettendo cioè alle parti di poter accedere a nuove nozze. Di fatto potrebbe accadere che una delle parti decida di appellare sospendendo l'esecuzione della sentenza e impedendo così la celebrazione di un nuovo matrimonio.

ottenerne eventualmente la revoca da parte dell'Ordinario/Tribunale per poter accedere a nuove nozze.

- Coloro invece che hanno ottenuto la **dispensa pontificia super rato e non consumato** dovranno esibire il rescritto della Congregazione dei Sacramenti e il permesso di passare a nuove nozze.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1983 la dispensa super rato e non consumato non può avere efficacia in Italia. Pertanto coloro che non hanno ancora sciolto il vincolo civile, dovranno celebrare distintamente il matrimonio canonico e il rito civile delle nozze.

Matrimonio con dispensa dalle pubblicazioni canoniche

Il matrimonio canonico deve essere preceduto di norma dalle pubblicazioni canoniche; tuttavia, l'Ordinario del luogo può dispensare da esse, in presenza di "una giusta causa" (es. motivi di riservatezza di fronte a particolari situazioni in cui si trovano i nubendi, mancate pubblicazioni in una o in tutte le parrocchie...)

- Il Parroco, valutata la presenza di una giusta causa, presenti la **domanda n. 1** del formulario CEI, specificando le motivazioni ed allegando, se necessario, documentazione inerente al caso oppure uno scritto degli stessi nubendi.

Per tutti i casi sotto elencati rivolgersi sempre all'Ufficio Matrimoni della nostra Cancelleria Arcivescovile:

- Matrimonio concordatario prima o senza il rilascio della nulla osta civile;
- Matrimonio tra una persona cattolica e una persona colpita da censura;
- Matrimonio tra persone consanguinee;
- Matrimonio tra persone affini in linea retta;
- Matrimonio con impedimento di pubblica onestà;

- Matrimonio con impedimento di parentela legale;
- Matrimonio con impedimento di rapimento;
- Matrimonio di persona minorenni;
- Matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente;
- Matrimonio con impedimento di crimine;
- Matrimonio in caso di morte presunta;
- Matrimonio di girovaghi;
- Matrimonio con condizione;
- Matrimonio segreto;
- Matrimonio di persona sieropositiva;
- La convalidazione semplice;
- La sanazione in radice.

6. CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1) **Matrimonio fuori del territorio parrocchiale**

Per celebrare il matrimonio fuori della Parrocchia dove si è svolta la pratica matrimoniale, è necessaria la Licenza ad altro Parroco (**Mod. XIV**).

2) **Matrimonio fuori Diocesi**

Il Parroco invii in Cancelleria tramite i nubendi la posizione matrimoniale (**Mod. I**) e lo stato dei documenti (**Mod. XIV**) con la Licenza ad altro Parroco unitamente al certificato di avvenute pubblicazioni civili. Ottenuto il Nulla Osta i nubendi dovranno ottenere il visto della Curia della Diocesi nella quale verrà celebrato il matrimonio.



3) Matrimonio di italiani residenti all'estero, ma da celebrarsi in Italia

Due cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) per contrarre matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove hanno il domicilio, e successivamente attraverso la Curia del Vescovo del luogo spediranno la pratica presso il nostro Ufficio.

Se celebreranno matrimonio concordatario, il Consolato d'Italia di competenza chiederà ai nubendi il **Mod X** per le pubblicazioni civili: **sarà premura del Parroco della Parrocchia in cui si svolgerà la celebrazione del matrimonio compilare tale modulo, su presentazione del certificato di Battesimo per uso matrimonio e il certificato contestuale di entrambi.** Il **Mod. X** verrà quindi inviato agli sposi che lo consegneranno al Consolato per le pubblicazioni civili. Ottenuto il Certificato di eseguite pubblicazioni civili, gli sposi lo consegneranno al Parroco che ha istruito la pratica matrimoniale a completamento della stessa.

4) Matrimonio di stranieri non residenti né domiciliati in Italia da celebrarsi in Italia

I cittadini stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, possono validamente contrarre matrimonio concordatario in Italia, ma anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, **dovranno sottoscrivere un verbale** nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile Italiano. **Il verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove verrà celebrato il matrimonio, almeno tre giorni prima della celebrazione presentando i documenti necessari.**

Essi sono:

- **il Nulla Osta**, rilasciato ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d'origine o **documenti equivalenti** rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali;
- **Passaporto valido;**
- **Copia del documento dell'interprete (se necessario).**

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale. I documenti formati all'estero dovranno essere tradotti in italiano (o redatti su modelli plurilingue previsti da apposite convenzioni) e legalizzati. Per la verifica dei dati è necessario trasmettere all'Ufficiale dello stato Civile del Comune dove verrà celebrato il matrimonio, almeno due settimane prima del matrimonio, copia di tutta la documentazione, anche via e-mail.

Il suddetto verbale deve essere allegato all'istruttoria matrimoniale estera a completamento della pratica ed ottenere il visto dalla nostra Cancelleria.



INDICE

PRESENTAZIONE	p.	3
LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE		
1.	DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO	p. 6
	I documenti religiosi	p. 7
	I documenti civili	p. 8
2.	L'ESAME DEI NUBENDI	p. 8
3.	LA CURA DELLE PUBBLICAZIONI	p. 9
4.	LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E LA TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI	p. 10
5.	DOMANDA ALL'ORDINARIO DEL LUOGO PER CASI PARTICOLARI	p. 11
	Matrimonio canonico dopo il civile	p. 12
	Matrimonio di divorziati da matrimonio civile	p. 13
	Matrimonio misto tra battezzato cattolico e battezzato non cattolico (ortodosso o di altre confessioni cristiane)	p. 13
	Matrimonio per disparità di culto (tra un battezzato cattolico e un NON battezzato)	p. 14
	Matrimonio tra una persona cattolica e una persona che ha abbandonato la Chiesa cattolica con atto formale	p. 15
	Matrimonio solo canonico dei vedovi	p. 15

Matrimonio concordatario di persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o la dispensa super rato e non consumato	p. 16
Matrimonio con dispensa dalle pubblicazioni canoniche	p. 17
6. CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE	p. 18
Matrimonio fuori del territorio parrocchiale	p. 18
Matrimonio fuori Diocesi	p. 18
Matrimonio di italiani residenti all'estero, ma da celebrarsi in Italia	p. 19
Matrimonio di stranieri non residenti né domiciliati in Italia da celebrarsi in Italia	p. 19

APPENDICE



DECRETO GENERALE SUL MATRIMONIO CANONICO*

PREMESSA

Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2).

Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell'Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano "la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica" (art. 2), fanno salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo).

Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo.

La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31).

Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall'Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata.

La Santa Sede ha dato la necessaria "recognitio" in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all'entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, "quatenus opus sit", le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991.

Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

I. OBBLIGO DI CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108), con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato¹.

* Approvato dalla XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) e promulgato con decreto del Presidente della CEI in data 5 novembre 1990 (in NCEI 1990, 10/257-279). È in vigore dal 17 febbraio 1991.

¹ Cfr SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera del 21 settembre 1970*, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 20 ottobre 1970, p. 197; C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 1975, nn. 99-101.

L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

II. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI E ATTI DA PREMETTERE ALLA SUA CELEBRAZIONE

A. Preparazione

2. L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo.

Ai nostri giorni è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare. Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna, affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano².

I vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di assistenza pastorale alla famiglia e, in questo ambito, a emanare direttive circa la preparazione al matrimonio.

3. La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio è regolata, nel quadro del diritto universale, dalle disposizioni attuative date dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quelle proprie delle Chiese particolari in materia di pastorale prematrimoniale.

Al fine di promuovere una prassi comune, per la preparazione prossima e immediata al matrimonio siano accolte in ogni programma diocesano le seguenti indicazioni:

1) coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare in iniziative che dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato (cfr can. 1063, n. 2);

2) colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, "corsi per i fidanzati" e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l'approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano³;

3) tempo di preparazione immediata normalmente non inferiore a tre mesi;

4) incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

B. Atti preliminari

4. L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida,

² Cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, 1981, n. 66.

³ Cfr C.E.I., *Deliberazioni conclusive della XII Assemblea Generale* (1975), n. 2.

lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cfr can. 1066).

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese.

5. Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti o di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare.

6. I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove e altri secondo i singoli casi.

7. Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cfr can. 877, par. 3), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. I pastori d'anime siano solleciti nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo (cfr can. 1065, par. 1).

Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana⁴.

Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.

Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione (cfr can. 884, par. 1), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

9. Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento

⁴ Cfr *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, cap. IV, nn. 235-305.

suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto.

10. L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti.

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cfr can. 1070).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

11. Gli incontri personali del parroco con i nubendi non siano limitati a quelli necessari per l'esame. Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana⁵.

Il parroco non trascuri di richiamare ai nubendi gli impegni e i valori del matrimonio cristiano, di esortarli ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia (cfr can. 1065, par. 2), di prepararli "a prendere parte attiva e consapevole ai riti della liturgia nuziale"⁶.

Altri adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, come, ad esempio, la dichiarazione di volontà o la domanda di matrimonio formulata congiuntamente dai nubendi, possono essere introdotti dalle disposizioni del diritto particolare.

12. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cfr can. 1069).

⁵ Cfr *Familiaris consortio*, n. 66.

⁶ *Ib.*

13. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

14. La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'Ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

15. Il parroco, di cui al n. 4 del presente decreto, richiede la pubblicazione civile al comune nel quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi.

Occorre ricordare ai fidanzati, durante la preparazione al matrimonio, che essi non devono chiedere la pubblicazione al comune prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio canonico, avvertendoli che, senza la richiesta del parroco, la loro non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

Dal canto suo il parroco, in via ordinaria, non richieda la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile, se precedentemente non ha adempiuto le prescrizioni canoniche, di cui al n. 10 del presente decreto.

Nel caso in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico, se necessario, chieda la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.

16. Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta viene fatta dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce⁷.

17. Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di alcun impedimento al matrimonio, rilascia un attestato, con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio.

⁷ Si ricordi che l'art. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stabilisce che il parroco, come il ministro che a norma del diritto canonico lo sostituisce, devono essere cittadini italiani, eccezion fatta soltanto per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie.

Si tenga presente che a norma del diritto canonico, in caso di assenza il parroco può essere sostituito:

- a) da un sacerdote, dotato di facoltà, designato dal Vescovo diocesano (cfr can. 533, par. 3);
- b) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cfr can. 549), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cfr can. 540, par. 1);
- c) dal vicario parrocchiale, che nel caso è tenuto a svolgere le funzioni del parroco (cfr cann. 549 e 541, par. 1).

Se invece il parroco è impedito, può essere sostituito:

- a) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cfr can. 541, par. 1), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cfr can. 540, par. 1);
- b) in mancanza di questo, dal vicario parrocchiale, il quale esercita interinalmente le funzioni parrocchiali (cfr can. 541, par. 1).

Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato e l'autorità giudiziaria dichiari l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio il parroco sottoponga il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo.

18. Ai fini del presente decreto sono equiparati al parroco gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo in singoli casi e per giuste ragioni pastorali.

III. EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CANONICO

19. Il matrimonio celebrato avanti l'Ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

20. Nel ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili il parroco tenga presente che il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;

b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;

c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;

d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio⁸.

Il divieto richiamato al comma precedente cessa peraltro nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunciare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

21. A norma del can. 1071, par. 1, n. 2, in tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile il parroco non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

IV. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO E TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

22. Per ciò che riguarda il luogo, la forma canonica e il rito liturgico della celebrazione del matrimonio, si osservino le prescrizioni del codice di diritto canonico, dei libri liturgici e del diritto particolare.

È compito primario dei pastori d'anime promuovere con instancabile sollecitudine "una celebrazione delle nozze che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale"⁹. "In quanto segno, la celebrazione liturgica deve svolgersi in modo da costituire, anche nella realtà esteriore, una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti (...). In quanto *gesto sacramentale della Chiesa*, la celebrazione liturgica del matrimonio deve coinvolgere la comunità cristiana

⁸ Cfr artt. 87 e 88 del codice civile.

⁹ *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 84.

con la partecipazione piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno»¹⁰.

23. La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del canone 1115.

Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie. In questo caso il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, dia licenza all'altro parroco trasmettendo soltanto l'attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal comune.

Se è destinato a un parroco di altra diocesi, l'attestato riassuntivo sarà vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.

Nell'ambito della stessa diocesi questa vidimazione è necessaria soltanto se le disposizioni del diritto particolare la prevedono.

Non si tralasci, in ogni caso, di dare al parroco nella cui parrocchia si celebrerà il matrimonio sufficienti e chiare indicazioni, affinché possa notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio al parroco che ha dato la licenza e a quello della parrocchia di battesimo degli sposi, quando fosse diversa da quella in cui è stata istruita la pratica.

24. La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cfr can. 1118, par. 1).

Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in un altro luogo conveniente (cfr cann. 1118, par. 2; 1228).

L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cfr cann. 1219; 558; 559).

25. Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente¹¹ siano inserite nell'atto di matrimonio, il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

26. L'atto di matrimonio deve contenere:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;

b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;

c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;

d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;

e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;

¹⁰ *Familiaris consortio*, n. 67.

¹¹ Si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli.

- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni.

27. Uno degli originali dell'atto di matrimonio, insieme con la richiesta di trascrizione, deve essere trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione non oltre cinque giorni dalla celebrazione medesima.

28. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al comune incombe sempre al parroco, anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o un altro ministro di culto delegato.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta di trascrizione è fatta dal ministro di culto di cui al n. 16 del presente decreto.

29. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare sul registro dei matrimoni la comunicazione ricevuta e a conservarla nell'archivio parrocchiale.

30. Omissis¹².

31. Omissis¹².

32. Omissis¹².

33. Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta (cfr cann. 1156-1160).

In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

34. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

35. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle

¹² In questi tre articoli si dovranno dare disposizioni circa la trascrizione del matrimonio c.d. ritardata o tardiva.

Non essendo per ora approvato il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, che sul punto dispone in maniera parzialmente innovativa, ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente.

Si deve in ogni caso tener presente che l'art. 8, n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, se riconosce la trascrivibilità del matrimonio anche in un momento successivo al termine di cinque giorni prescritto per la procedura ordinaria, la limita tuttavia all'ipotesi in cui vi sia la "richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro". Non è più possibile, pertanto, richiedere la c.d. trascrizione d'ufficio.

dichiarazioni fatte dai contraenti a norma del n. 25, comma secondo del presente decreto, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora una dichiarazione fatta a norma del medesimo n. 25 non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza giudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

V. CASI PARTICOLARI

36. L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083, par. 1, se non per ragioni gravissime, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei cann. 1057 e 1095.

Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli che le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili.

37. La dispensa dalla delibera n. 10 della Conferenza Episcopale Italiana, concernente la proibizione del matrimonio dei minorenni aventi età superiore a quella stabilita dall'impedimento di cui al numero precedente, può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto in presenza di ragioni gravi.

La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall'Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, eventualmente mediante l'intervento di un esperto del consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno d'età.

Di norma non si permetta la celebrazione del matrimonio canonico prima che il Tribunale per i minorenni abbia rilasciato l'autorizzazione a procedere, senza la quale non è possibile ottenere la trascrizione agli effetti civili.

38. Il matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente non può essere autorizzato dall'Ordinario del luogo se non per gravissime ragioni, e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

Per la valutazione della capacità del soggetto, l'Ordinario del luogo ricorra alla consulenza di un consultorio di ispirazione cristiana o almeno di un esperto di fiducia.

39. L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di affinità in linea retta, stabilito dal can. 1092, se non in presenza di gravi motivi, tenendo anche conto del fatto che il matrimonio, nel caso, non potrà conseguire gli effetti civili.

40. L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo, per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose.

Al di fuori di tali circostanze la licenza può essere data soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi “il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell’interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale”¹³.

41. L’ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall’Ordinario del luogo soltanto per gravi motivi e con le debite cautele. È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della stessa vita di coppia e per la tutela dei diritti della prole.

L’eventuale ammissione al matrimonio solo canonico deve essere sostenuta dal parere motivato del parroco e quando occorra del cappellano (cfr can. 564), che garantiscano la preparazione dei nubendi, l’assunzione di ogni responsabilità circa il mancato riconoscimento civile del loro matrimonio e l’impegno a ottenerlo appena possibile.

42. Nei casi di cui ai numeri 40-41 del presente decreto il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e a redigere l’atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro matrimonio ai sensi dell’art. 8, n. 1, comma sesto, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense.

43. I pastori d’anime prestino grande attenzione a coloro che, pur chiedendo il matrimonio canonico, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede. “La fede, infatti, di chi domanda alla Chiesa di sposarsi può esistere in gradi diversi ed è dovere primario dei pastori di farla riscoprire, di nutrirla e di renderla matura”¹⁴. Il parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Quando si tratta di nubendi che hanno notoriamente abbandonato la fede o che sono irretiti di censura il parroco, salvo il caso di necessità, non proceda al matrimonio senza aver ottenuto la licenza dell’Ordinario del luogo (cfr can. 1071, par. 1, nn. 4-5). Le procedure previste dal codice di diritto canonico e dai nn. 48-52 del presente decreto siano osservate anche nel matrimonio tra una persona credente e un’altra che ha notoriamente abbandonato la fede (cfr can. 1071, par. 2).

In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all’Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate dal comma precedente.

¹³ *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 99.

¹⁴ *Familiaris consortio*, n. 68.

44. Salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo.

Possono verificarsi i seguenti casi:

1) *Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro.*

In questo caso la richiesta del sacramento non può essere accolta come se si trattasse semplicemente di sistemare una mera situazione di fatto. È necessario che i nubendi siano aiutati a riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata. In questo senso il ricorso all'Ordinario del luogo mira a far prendere coscienza che per i cattolici non può esistere valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (cfr can. 1055, par. 2)¹⁵.

Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente la eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, par. 1.

2) *Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio.*

In questo caso l'Ordinario del luogo non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali¹⁶.

È necessario in ogni caso che il parroco esamini anzitutto se chi è in attesa di ottenere* lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli (cfr can. 1071, par. 1, n. 3). Inoltre egli deve accertare la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile.

Poiché il matrimonio canonico non potrà essere trascritto al civile, il parroco, ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili.

3) *Richiesta di matrimonio con una persona canonicamente e civilmente libera da parte di persona cattolica già sposata civilmente e divorziata.*

Il parroco, accertato quanto indicato nel n. 2), e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, proceda all'istruttoria e assista alla celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni previste nel presente decreto per assicurare gli effetti civili.

4) *Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di persone religiosamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del matrimonio oppure di provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato.*

Nel primo caso, la richiesta non può essere accolta se non quando:

- è certo che la sentenza canonica non potrà essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello;
- si prevede fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività sopravverrà in tempi eccessivamente lunghi e vi siano serie ragioni di urgenza pastorale.

Nel secondo caso, essendo certo che il provvedimento di dispensa non viene riconosciuto agli effetti civili, la richiesta può essere accolta.

¹⁵ Cfr C.E.I., *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 39.

¹⁶ Cfr C.E.I., *ib.*, n. 40.

* [testo così corretto in NCEI 1990, 13/372]

In ambedue i casi spetta all'Ordinario del luogo provvedere alla rimozione di eventuali clausole vincolanti apposte alla sentenza canonica o al rescritto di dispensa e dare le indicazioni opportune perché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica.

45. Nel caso di morte presunta di uno dei due coniugi, il successivo matrimonio del coniuge che ne ha chiesto la dichiarazione può essere trascritto solo se celebrato dopo che la sentenza civile dichiarante la morte presunta è passata in giudicato (cfr art. 65 del codice civile).

Il parroco deve in ogni modo richiedere al Vescovo diocesano la dichiarazione canonica di morte presunta a norma del can. 1707, parr. 1 e 2.

Nei casi incerti e particolarmente complessi il Vescovo diocesano consulti la Santa Sede (cfr can. 1707, par. 3).

46. Per assistere al matrimonio di girovagli è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo (cfr can. 1071, par. 1, n. 1).

La domanda di licenza deve essere inoltrata al proprio Ordinario dal parroco del luogo della celebrazione (cfr can. 1115). Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovagli, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine. In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al comune di residenza (cfr n. 15 del presente decreto). Il parroco chieda, eventualmente tramite gli uffici competenti della curia diocesana, la collaborazione di sacerdoti incaricati della pastorale per i girovagli e di altri parroci interessati.

Al termine dell'istruttoria, e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, il parroco o un suo delegato assiste al matrimonio, oppure dà licenza ad altro parroco, seguendo la procedura indicata al n. 23 del presente decreto.

Il parroco che dà inizio alla istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria e richiederà al proprio ordinario la licenza per assistere al matrimonio.

Il ricorso all'Ordinario del luogo in cui i girovagli celebrano il matrimonio può essere necessario anche in ragione del fatto che non raramente i nubendi chiedono di procedere senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

47. I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche né con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile, ostandovi il can. 1085.

Nell'ipotesi che almeno una delle parti del precedente matrimonio non sia battezzata, si consideri se convenga sottoporre il caso al competente Ordinario del luogo, perché valuti se ricorrono gli estremi e si diano serie ragioni per avviare una regolare procedura istruttoria volta a inoltrare alla Santa Sede domanda di scioglimento di tale matrimonio "*in favorem fidei*"¹⁷.

¹⁷ Cfr Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione *Ut notum est*, 6 dicembre 1973.

L'Ordinario del luogo può condurre personalmente l'istruttoria oppure affidarla a un sacerdote delegato o al Tribunale Ecclesiastico diocesano o interdiocesano o regionale.

48. La dispensa dell'impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, par. 1, o la licenza per il matrimonio misto di cui al can. 1124, può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125.

Ai sensi del can. 1126 si stabilisce in proposito quanto segue:

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole;

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell'impedimento o di licenza per il matrimonio misto.

49. Nel caso di matrimonio misto il parroco, che procede all'istruttoria matrimoniale, deve chiedere alla parte cattolica la presentazione di tutti i documenti religiosi di cui al n. 6 del presente decreto.

Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo.

Queste richieste non sono segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto alle sue convinzioni religiose: esse derivano dall'esigenza di assicurare, in conformità alle leggi canoniche, la validità del matrimonio che si intende celebrare. Più precisamente, è necessario accertare che non vi sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma del can. 1085. Occorre inoltre verificare se vi siano fondati dubbi sulla validità del battesimo; in tal caso si deve chiedere anche la dispensa dall'impedimento di disparità di culto "ad cautelam".

È agevole spiegare che tali esigenze non possono essere soddisfatte, di norma, con la presentazione di documenti civili.

Il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica, in conformità ai numeri 12, 13 e 14 del presente decreto.

50. Il matrimonio misto sia celebrato con l'osservanza della forma canonica. L'Ordinario del luogo ha il diritto di dispensare da tale forma nei singoli casi, in presenza di gravi difficoltà (cfr can. 1127).

Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra

nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili.

Fermo restando quanto disposto dal can. 1127, par. 2, di norma - salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane - si richiede che le nozze siano celebrate davanti a un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio.

La concessione della dispensa dalla forma canonica non esime il parroco della parte cattolica dagli adempimenti di cui ai numeri 48 e 49 del presente decreto. Conclusi questi adempimenti, il parroco inoltri la domanda di dispensa dalla forma canonica al proprio Ordinario diocesano in tempo utile perché si possa effettuare la consultazione dell'Ordinario del luogo in cui avverrà il matrimonio (cfr can. 1127, par. 2).

Il parroco deve poi chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati (cfr cann. 1121; 1122).

51. Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma, attraverso la procedura concordataria. Per grave motivo, come stabilito nel n. 1 del presente decreto, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo.

Quanto al rito si osservino le prescrizioni dei libri liturgici rispettivamente per il matrimonio tra due persone battezzate e per il matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata.

Il ministro di culto acattolico può intervenire al rito cattolico partecipando attivamente alla liturgia della parola e alla preghiera comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, invitato a partecipare al rito non cattolico, quando sia stata data la dispensa dalla forma canonica. Si osservi, comunque, la disposizione del can. 1127, par. 3.

52. I pastori d'anime curino con particolare attenzione la preparazione dei nubendi al matrimonio misto. Questi nubendi devono essere aiutati a "conoscere le difficoltà che insorgono in una vita coniugale fra sposi divisi nella fede o nella comunione ecclesiale"¹⁸. In particolare è doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri di coscienza che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa.

53. La richiesta del matrimonio canonico all'estero da parte di cattolici italiani residenti in Italia dovrà essere presentata all'Ordinario del luogo, che, in riferimento alla legge della nazione in cui il matrimonio sarà celebrato, indicherà la procedura da seguire.

Quanto al matrimonio di cattolici italiani residenti all'estero che intendono sposarsi canonicamente in Italia, si osservi la procedura concordataria, come stabilito nel n. 1 del presente decreto. A questo scopo è necessario che il parroco, richiesto di celebrare le nozze, ricorra per tempo all'Ordinario del luogo per poter dare agli interessati opportune istruzioni.

¹⁸ *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 97.

VI. SEPARAZIONE CONIUGALE

54. L'assistenza che le comunità ecclesiali, sotto la guida dei loro pastori, sono impegnate ad assicurare ai coniugi perché la loro condizione matrimoniale sia vissuta in spirito cristiano (cfr can. 1063) deve farsi ancor più sollecita nei casi in cui la convivenza coniugale attraversa momenti di grave difficoltà.

In particolare, quando si verificano le situazioni previste dai cann. 1152 e 1153 si deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana.

Resta fermo tuttavia che, alle condizioni previste dai canoni citati, i coniugi hanno il diritto di interrompere la convivenza, soprattutto quando la sua prosecuzione arrecherebbe di fatto grave danno ai coniugi stessi o ai figli.

55. Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza.

In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto (cfr can. 1692, par. 1) oppure rivolgersi al tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696.

VII. CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

56. L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiono indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana.

È bene in ogni modo che nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza.

57. La Conferenza Episcopale Italiana, sentiti i moderatori dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali, darà disposizioni in ordine all'attuazione del can. 1649, aggiornandole periodicamente.

In particolare, tali disposizioni indicheranno la misura minima e quella massima:

- a) delle spese processuali, precisandone le voci;
- b) delle spese per le rogatorie;
- c) degli onorari degli avvocati.

La stessa Conferenza Episcopale indicherà criteri uniformi per la concessione alle parti del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese¹⁹.

I fedeli che si rivolgono ai Tribunali regionali invocandone il ministero di giustizia siano resi chiaramente edotti delle disposizioni di cui sopra nonché di quelle relative ai doveri-diritti degli avvocati (cfr cann. 1481-1490).

58. Per assicurare il retto e spedito funzionamento dei Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale i Vescovi diocesani promuovano con ogni impegno la qualificazione di sacerdoti idonei ad assumere il compito di giudici e di difensori del vincolo (cfr cann. 1420, par. 4; 1421, par. 3 e 1435).

I moderatori dei Tribunali regionali considerino con particolare attenzione l'indirizzo dato dal can. 1490 circa la costituzione, da parte dei Tribunali stessi e a loro carico, di patroni che siano a libera disposizione delle parti e, sentiti gli ufficiali, ne favoriscano per quanto possibile la realizzazione.

59. Il Tribunale ecclesiastico che, pronunciandosi con sentenza o con decreto, ha reso esecutiva la sentenza dichiarante la nullità del matrimonio provveda con sollecitudine a notificarla all'Ordinario del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

L'Ordinario del luogo deve provvedere a trasmettere al parroco o ai parroci competenti i dati necessari perché la nullità dichiarata e l'eventuale divieto di passare a nuove nozze annesso alla dichiarazione siano annotati nell'atto di matrimonio e nel libro dei battesimi (cfr can. 1685).

La rimozione del divieto di passare a nuove nozze "*inconsulto Ordinario*", contenuto in una sentenza di nullità matrimoniale, si intende di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione.

60. I fedeli che hanno celebrato il matrimonio canonico assicurandone gli effetti civili attraverso la procedura concordataria e hanno ottenuto da un tribunale ecclesiastico una sentenza di nullità del medesimo sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale.

Tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza comporti grave incomodo.

61. Al fine della proposizione della domanda per la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, il Tribunale ecclesiastico di cui al n. 59 del presente decreto trasmette alle parti interessate il decreto di esecutività ricevuto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

62. I fedeli che hanno ottenuto dalla competente Corte d'Appello la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato della sentenza canonica di nullità sono tenuti a notificare copia all'Ordinario del luogo, perché questi possa disporre l'annotazione nei libri parrocchiali.

¹⁹ Cfr *Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Presidente della C.E.I.*, in data 6 maggio 1983 (prot. n. 107.893).

VIII. DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

63. La situazione che si viene a creare tra i coniugi in caso di matrimonio rato e non consumato è spesso delicata e complessa e può legittimamente indurre i medesimi, alle condizioni previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa “super rato et non consummato”.

Per la cura pastorale di questi casi e per l’assicurazione di un’opportuna consulenza giuridica ci si attenga, per analogia, alle indicazioni dei nn. 56 e 58.

64. Competente per ricevere la domanda e per svolgere l’istruttoria in vista del rescritto di dispensa è il Vescovo diocesano della parte oratrice, che si avvale della collaborazione del Tribunale diocesano o interdiocesano o regionale oppure di un sacerdote idoneo debitamente delegato.

Il voto conclusivo dell’istruttoria dev’essere dato personalmente dal Vescovo, e deve riguardare il fatto della non consumazione, l’esistenza della giusta causa e l’opportunità della concessione della dispensa.

65. Il Vescovo, cui la Sede Apostolica trasmette il rescritto pontificio di dispensa, deve notificarlo alle parti e nello stesso tempo dar mandato sia al parroco della parrocchia in cui fu celebrato il matrimonio sia a quello della parrocchia in cui ciascuno degli sposi fu battezzato di annotare la concessione della dispensa nel libro dei matrimoni e in quello dei battezzati (cfr can. 1706).

66. La rimozione del divieto di passare a nuove nozze “inconsulto Ordinario”, contenuto in un rescritto di dispensa “super rato et non consummato”, si intende di competenza dell’Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio, salva diversa precisazione.

Per la regolarizzazione della situazione delle parti interessate ci si attenga a quanto indicato nel n. 44, par. 4 del presente decreto.